



## Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIV. VII  
VIA FORNOVO, 8 - 00192 ROMA - FAX 06.46834023

### VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 8 maggio 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Debora Postiglione, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della DELIVERY AGENCY CHAIN Srl, per l'espletamento dell'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti della legge n. 183/2011.

Sono presenti:

per DELIVERY AGENCY CHAIN Srl, Aldo Galliano, assistito dal Consulente del Lavoro Massimo Paparelli;

per CNA Nazionale e Roma, Valentina Di Berardino e Giordano Rapaccioni;

per FILCAMS CGIL Nazionale, Danilo Lelli;

per FISASCAT CISL Nazionale, Alfredo Magnifico;

per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Per le Regioni Lombardia e Lazio, benché formalmente convocate, nessun rappresentante.

### PREMESSO CHE







- La DELIVERY AGENCY CHAIN Srl, opera nel settore intermediazione trasporti ed è inquadrata ai fini contributivi nel settore servizi, occupa complessivamente alle proprie dipendenze n. 12 lavoratori a cui applica il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi;
- Vista la grave crisi di mercato che la Società sta attraversando, quest'ultima - per il tramite della CNA Roma, con nota prot. n. 32/0009406/MA003.A001 del 26.04.2012, ha presentato istanza di convocazione presso questo Ministero al fine dell'espletamento dell'esame congiunto necessario per la concessione della CIG in deroga;
- pertanto, con successiva nota prot. n. 32/0009753/MA003.A001 del 03.05.2012, il Ministero del Lavoro ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna.

### CONSIDERATA

la legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012), che all'art. 33, co. 21 prevede che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, possa disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

### CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

AA      

## CONSIDERATO

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011, che regola le modalità di finanziamento dell'intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni, al netto dell'intera contribuzione figurativa.

## TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO


Le Parti raggiungono il seguente accordo di cui le premesse costituiscono parte integrante.

- Al fine di garantire un sostegno al reddito ai lavoratori ed in vista della ripresa dell'attività aziendale, le Parti concordano di ricorrere allo strumento della CIG in deroga, per la durata di circa 8 mesi, a decorrere dal 9 maggio 2012 fino al 31 dicembre 2012, per un numero massimo di 12 lavoratori - pari all'intero organico aziendale - così ripartiti nelle Regioni:
  - a) n. 2 lavoratori occupati nella Regione Lombardia, presso la sede di Milano, che saranno sospesi a zero ore, vista la cessazione dell'attività aziendale in tale sede;
  - b) n. 10 lavoratori occupati nella Regione Lazio, presso la sede di Roma, che saranno sospesi con una riduzione massima dell'orario di lavoro del 45%, con rotazione su base verticale, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative aziendali.
- Ai sensi dell'art. 7 – ter. co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009, la Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga.
- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
- La scrivente Direzione Generale, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda al verbale dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre, al più presto e comunque non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, alla Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è tenuta, altresì, a presentare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la presentazione dell'istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.
- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento in deroga ed effettuerà il monitoraggio sugli stessi, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifico atto di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste, tenute alla corresponsione del 40% della misura di sostegno al reddito in virtù del citato accordo del 20 aprile 2011.


**Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti della legge n. 183/2011.**

Letto, confermato e sottoscritto.

SOCIETA'



OO.SS.



CNA

ITALIA LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

